

Civile Ord. Sez. 6 Num. 41766 Anno 2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 28/12/2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	- Presidente -	PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Dott. LUIGI ABETE	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE TEDESCO	- Consigliere -	Ud. 14/12/2021 - CC
Dott. ROSSANA GIANNACCARI	- Consigliere -	R.G.N. 29825/2019
Dott. MAURO CRISCUOLO	- Rel. Consigliere -	Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29825-2019 proposto da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] COSTANTINO FRANCESCO RAFFA [REDACTED] la
[REDACTED];

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato-

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/9/2019;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione proposta ex art. 170 del DPR n. 115/2002 dall'avv. [REDACTED] avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovuti, per avere assistito in un procedimento penale un soggetto imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 18 settembre 2019, rigettava l'opposizione, ritenendo che dalla documentazione prodotta non era dato verificare la concreta incidenza dell'attività professionale rispetto alla difesa dell'imputato, mancando una serie di atti (convalida dell'arresto, eventuale provvedimento di applicazione di misure cautelari, provvedimento che ha definito il giudizio, la stessa imputazione) a tal fine fondamentali, così che il compenso liquidato ben poteva reputarsi congruo.

Per la cassazione di questa ordinanza [REDACTED] ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, dell'art. 702 ter c.p.c. per non avere disposto il giudice d'ufficio l'integrazione probatoria.

Il rilievo secondo cui la documentazione prodotta non era sufficiente ad apprezzare l'effettiva incidenza dell'attività professionale della ricorrente non consentiva di rigettare l'opposizione, ma imponeva, come specificato dall'art. 15 co. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, di dover attivare il potere di



integrazione istruttoria d'ufficio, richiedendo al difensore o direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto opposto copia degli atti ritenuti necessari.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 82 co. 1 e 116 co. 1 del DPR n. 115/2002, nonché dell'art. 12 del DM n. 55/2014, modificato dal DM n. 37/2018 e del DM n. 127/2004 per avere il giudice liquidato i compensi in ogni caso in misura inferiore ai minimi tariffari.

Il primo motivo è fondato.

Ed, invero, pur dovendosi ribadire che (cfr. Cass. n. 1470/2018) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 - non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova.

E' stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che (cfr. Cass. n. 2206/2020; Cass. n. 4194/2017) in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del



compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione "può" contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (conf. Cass. n. 19690/2015).

Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa evidentemente erronea la soluzione del giudice di merito il quale ha ritenuto di disattendere la domanda di integrazione della liquidazione della ricorrente solo perché non risultavano essere stati prodotti una serie di atti processuali che avrebbero permesso di verificare l'incidenza della condotta della ricorrente rispetto alla posizione processuale della parte difesa, atteso che, dovendo il giudice procedere autonomamente all'individuazione delle somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio statale, senza essere vincolato dalle indicazioni della parte, ma verificando sia l'*an* che il *quantum*, in relazione a tale secondo aspetto si imponeva in ogni caso la richiesta degli atti, dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione, non potendo quindi arrestare la propria valutazione al mero riscontro dell'assenza in atti dei documenti indicati.



Deve, invero, ritenersi che i poteri istruttori officiosi che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedano non solo alla determinazione del quantum ma anche alla verifica dell'*an* (cfr. in tal senso Cass. n. 9264/2015).

Il motivo deve quindi essere accolto, il che determina l'assorbimento del secondo motivo, dovendo la verifica anche in ordine al rispetto dei minimi professionali essere condotta previo riscontro della completa attività professionale prestata dalla ricorrente, tenuto conto della doverosa integrazione istruttoria.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021

Il Presidente

Luigi Giovanni Lombardo

